



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Appello tributario: come si fa

Autore: Maria Monteleone | 22/03/2018



***Requisiti dell'appello tributario: motivi specifici di impugnazione a pena di inammissibilità.***

L'appello di una sentenza tributaria deve avere gli stessi requisiti dell'appello civile: autosufficienza e specificità dei motivi di impugnazione, con l'indicazione delle parti della sentenza appellate e delle norme violate o degli errori nella ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado.

Non è quindi possibile un'impugnazione generica: l'appello tributario viene dichiarato **inammissibile se i motivi non sono specifici**.

Vediamo allora, anche con l'ausilio della giurisprudenza sviluppatasi sul punto, qual è la corretta modalità di redazione di un **appello tributario**.

## **Appello tributario: forma e requisiti**

L'appello tributario si fa sempre con ricorso, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o entro sei mesi dal suo deposito (se non notificata).

Nei 30 giorni successivi alla notifica alla controparte, il ricorso, con dichiarazione di conformità all'originale notificato, deve essere depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale, unitamente agli allegati e al contributo unificato. È anche possibile effettuare il **deposito telematico**, ormai attivo in tutta Italia, previa registrazione sull'apposito portale (Sigit).

L'atto di appello tributario deve contenere, a pena di inammissibilità:

- l'indicazione della Commissione Tributaria a cui è diretto
- l'indicazione dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto
- gli estremi della sentenza impugnata
- l'esposizione sommaria dei fatti
- l'oggetto della domanda
- i motivi specifici dell'impugnazione.

Per espressa disposizione di legge **[1]**, l'appello è dichiarato **inammissibile se manca o è assolutamente incerto** uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto.

## **Appello tributario: motivi specifici**

Secondo la giurisprudenza, l'appello avverso le decisioni della Commissione Tributaria Provinciale, presuppone l'applicazione diretta, al procedimento tributario, del principio previsto dal codice di procedura civile **[2]**, e, prima ancora, seppur più genericamente, dalle norme del processo tributario, secondo le quali l'appello è inammissibile se i motivi dell'impugnazione mancano o risultano assolutamente incerti.

Non è quindi consentita una **generica richiesta di riforma della sentenza di primo grado** (e ancor meno una semplice riproposizione della domanda formulata con il ricorso originario), visto che l'appello opera, non come un nuovo giudizio, ma come revisione del giudizio di primo grado, cioè come **verifica dell'operato del primo giudice**.

L'indicazione dei motivi imposta dalla legge ha, quindi, la specifica funzione di indicare le ragioni, di fatto e di diritto, a sostegno della richiesta eliminazione della decisione pregiudizievole e gli errori compiuti dal giudice di primo grado, per la revisione del suo operato; senza tale indicazione l'appello è da ritenersi assolutamente **inammissibile**.

L'appellante deve, dunque, indicare le ragioni per le quali ritiene che debba essere modificata la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, sottoponendo a una **critica specifica** le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.

Deve, inoltre, esporre, sempre in maniera specifica, le ragioni per cui ritiene esservi stata un'**inesatta ricostruzione** della fattispecie sotto il profilo giuridico, indicando le conseguenze che ne derivano ai fini della decisione.

In altri termini l'appellante dovrà **[3]**:

1. indicare i **passi della sentenza** non condivisi, se non trascrivendoli integralmente, almeno riassumendone in maniera chiara e sufficientemente specifica il contenuto;
2. esporre i **motivi specifici di dissenso**, indicando gli errori, anche di diritto, e omissioni in cui è incorso il giudice di primo grado;
3. esporre un ragionato progetto **alternativo di decisione**.

In altri termini, l'appello deve avere un aspetto assimilabile a quello della sentenza, ossia deve possedere, il requisito dell'autosufficienza.

## **Appello tributario: quando è inammissibile**

La recente giurisprudenza **[4]** ha precisato che l'appello tributario è inammissibile se mancano o sono assolutamente incerti i motivi specifici dell'impugnazione.

Perché questi si concretizzino è indispensabile che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capitoli formulati, anche le

ragioni per cui è chiesta la riforma della decisione. Devono quindi essere esattamente precisati il contenuto e la portata delle censure **[5]**.

L'indicazione di specifici motivi di impugnazione costituisce quindi un **requisito essenziale dell'atto di appello**, dato che la sua funzione consiste esattamente nell'indicare i limiti della devoluzione. Occorre consentire al giudice di secondo grado di individuare l'oggetto e l'ambito del riesame, attraverso la specifica evidenziazione degli **errori** commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato di cui è chiesta la riforma.

L'indicazione specifica dei motivi manca, con conseguente inammissibilità dell'appello, qualora l'appellante si limiti a **riproporre i motivi d'impugnazione** esposti nel ricorso introduttivo, senza alcun riferimento a supposti vizi della sentenza.

## **Appello tributario: stesse difese del primo grado?**

L'indicazione delle parti impuginate della sentenza e dei motivi di censura non impedisce, tuttavia, di ribadire le medesime difese del primo grado, al fine di contestare il provvedimento impositivo originariamente impugnato.

Secondo una recente sentenza della **Commissione Tributaria Regionale Lombardia [6]**, l'appello, in quanto strumento devolutivo a critica libera, non è limitato al controllo di vizi specifici della sentenza ma è volto ad ottenere anche il pieno riesame del giudizio di prima istanza. È quindi possibile ribadire le difese di primo grado, specie se parte appellante è l'**Agenzia delle Entrate**, la quale può limitarsi ad insistere per la legittimità dell'atto impositivo, contestando le deduzioni del giudice di primo grado.

### **Note**

**[1]** Art. 53 D.L.gs. 542/1996. **[2]** Art. 342 cod. proc. civ. **[3]** CTR Basilicata, sent. n. 293/2013 **[4]** CTR Sicilia, sent. n. 988/2018. **[5]** Cass. sent. n. 21745/2006. **[6]** CTR Lombardia, sent. 311/01/2018.